



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/10/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver inoltrato a mezzo PEC del 27 marzo 2019, per il tramite del proprio difensore, un reclamo diretto all'intermediario per ottenere i duplicati di venticinque buoni postali fruttiferi sottoscritti dal 1979 al 1986. La vicenda trae origine da una nota personale rinvenuta dal ricorrente nei propri documenti di famiglia e sulla quale sono stati annotati i buoni fruttiferi postali sottoscritti dallo stesso dal 1979 al 1986.

Fornisce un elenco dei 25 BPF, indicando per ciascuno l'importo, la serie e la data di emissione.

Dichiara di aver condotto ulteriori ricerche nel proprio carteggio senza rinvenire i BPF originali indicati nella nota che, sicuramente, sono stati smarriti durante i traslochi avvenuti nel corso degli anni.

Non essendo in possesso delle copie cartacee dei venticinque BPF, il ricorrente inoltra una prima richiesta dei duplicati in data 27.12.2018, sempre a mezzo PEC, ove sono stati indicati il numero dei buoni sottoscritti, le serie di riferimento, gli importi e le date di sottoscrizione; nonché la richiesta di avviare la procedura per il rilascio dei duplicati per detti buoni a seguito di smarrimento, precisando di aver sottoscritto i predetti BPF a seguito dei risparmi cumulati dall'attività di lavoratore dipendente e dall'attività artigianale in proprio. In entrambi i reclami è stato specificato che il ricorrente non ha mai proceduto al rimborso dei BPF in questione. L'intermediario non riscontrava i reclami.



L'intermediario – conclude il ricorrente – nonostante i due reclami, non ha provveduto al rilascio dei duplicati, in contrasto con le prescrizioni di cui alla Legge n. 948/1951, applicabile ai casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BPF.

L'intermediario fa presente che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un Buono Fruttifero Postale, può essere richiesta l'emissione di un duplicato previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30/7/1951, n. 948. Nello specifico: i duplicati dei titoli, smarriti, sottratti o distrutti vengono rilasciati esclusivamente dalla filiale che riceve la richiesta di duplicazione, sia nel caso in cui i Buoni da duplicare siano stati emessi con la procedura off-line sia con la procedura *on-line*; il duplicato deve riportare identica intestazione, serie, taglio nonché gli stessi vincoli del Buono ammortato; per l'emissione del duplicato va percepita, all'atto della stampa del duplicato, la prevista commissione in contanti, specificata nei vigenti Fogli Informativi.

Inoltre, la richiesta di ammortamento può essere presentata: dall'intestatario; da tutti gli intestatari, in caso di BFP cointestato con o senza la clausola di pari facoltà di rimborso; dal rappresentante legale o procuratore; in caso di buoni intestati a minore la richiesta di duplicazione può essere presentata anche da uno solo dei genitori; da tutti gli eredi congiuntamente, in caso di morte dell'intestatario. Se il Buono è cointestato la richiesta deve essere sottoscritta oltre che dagli eredi, anche dal cointestatario vivente. Il periodo di ammortamento è di 90 giorni, o 30 giorni se il valore nominale del buono è inferiore a € 516,46 o un milione di lire. Il duplicato del titolo deve essere consegnato in presenza di tutti i richiedenti. In alternativa, in caso di Buono cointestato con pari facoltà di rimborso, può essere consegnato anche ai soli richiedenti espressamente indicati nel modulo di denuncia perdita BFP. Ciò premesso, l'intermediario ritiene che la richiesta della controparte inoltrata via PEC non possa essere accolta e invita l'interessato a recarsi in Ufficio Postale per l'espletamento della procedura sopra descritta.

Il ricorrente, in sede di repliche, osserva che l'art. 1 della legge n. 948/1951 stabilisce che in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato deve farne denuncia all'istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

La presentazione dell'odierno ricorso è stata preceduta da una prima denuncia di smarrimento comunicata all'intermediario in data 27.12.2018, con la quale l'intermediario veniva informato dello smarrimento dei venticinque buoni fruttiferi postali intestati al ricorrente. La denuncia di smarrimento conteneva tutti gli estremi affinché l'intermediario potesse identificare i buoni smarriti dal ricorrente. Era onere dell'intermediario, nel caso in cui il ricorrente avesse errato la procedura di ammortamento dei buoni, comunicare le istruzioni corrette per l'ammortamento dei buoni smarriti. Non avendo l'intermediario comunicato alcunché, la segnalazione di smarrimento del 27.12.2018 e il reclamo del 27.03.2019 sono da ritenersi pienamente validi in assenza di valida risposta da parte dell'intermediario. Sottolinea il ricorrente che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 948/1951, indipendentemente dalle modalità di comunicazione della denuncia di smarrimento, l'intermediario ha l'obbligo di apporre l'annotazione di fermo nei propri registri e che, anche se la segnalazione è avvenuta tramite PEC, l'intermediario doveva comunque annotare il fermo dei buoni sui propri registri potendo ricorrere all'archivio informatico per apporre il fermo dei buoni indicati nella denuncia del 27.12.2018: la denuncia e il successivo reclamo sono comunque stati ricevuti dall'intermediario, società che gestisce le procedure di emissione e rimborso dei buoni fruttiferi e che detiene i registri informatici di tutti i rapporti riconducibili ai sottoscrittori/risparmiatori. Non avendo l'intermediario comunicato al ricorrente opposizioni da parte di ignoti detentori dei buoni intestati al ricorrente, trascorsi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

90 giorni dalla ricezione della denuncia l'intermediario è tenuto alla duplicazione dei buoni, così come previsto dall'art. 5 della Legge n. 948/1951.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia giova richiamare sinteticamente la disciplina in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari di cui alla l. n. 948/1951, applicabile ai casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7 del d.m. 19 dicembre 2000.

L'art. 1 della legge sopra citata prevede che in caso di smarrimento di buoni fruttiferi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile. Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico del proprio stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace. Infine, decorso il summenzionato termine di novanta giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto il rilascio del duplicato.

L'art. 2 della legge in oggetto prevede che la denuncia di smarrimento debba contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita. Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata in atti emerge come, nel caso di specie, il ricorrente, con richiesta corredata da tutte le informazioni previste dalla legge, si sia attivato per denunciare la sottrazione dei buoni ed ottenere i relativi duplicati. Tuttavia l'intermediario non ha provveduto al rilascio dei duplicati.

Il Collegio ritiene che la richiesta inviata dal ricorrente tramite PEC all'intermediario possa ritenersi funzionalmente equivalente alla "denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile" in considerazione sia della circostanza che i BFP sono rimborsabili anche presso uffici diversi da quello di emissione (cfr. art. 178 D.P.R. n. 156/73, applicabile alle serie emesse prima del D.M. 19 dicembre 2000), sia del fatto che sul sito dell'intermediario, nella sezione dedicata alle FAQ sui BFP, si legge che è «possibile richiedere il duplicato di Buoni smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del Buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, solo in caso di sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza».

Le doglianze del ricorrente sono, dunque, fondate.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda a consegnare al ricorrente i richiesti duplicati dei buoni postali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI